

TAR Sardegna, Sezione I - Sentenza 12/04/2006 n. 636
legge 109/94 Articoli 13, 21 - Codici 11.3, 21.1

E' legittima l'esclusione fondata sul fatto che l'impegno a costituirsi in associazione temporanea d'impreses è stato formulato in un documento apposito, inserito nella busta contenente i documenti di gara, anziché nella stessa offerta economica, come prescritto dall'art. 13, quinto comma, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. La disposizione (nella specie richiamata dal bando) non prevede un inutile formalismo, atteso che il suo significato consiste nell'imporre alle imprese ancora non associate di assumere il relativo impegno anche nei confronti della stazione appaltante, e di assumerlo unitamente a quello relativo allo svolgimento della prestazione richiesta per il prezzo offerto. La diversità di trattamento nei confronti delle associazioni temporanee costituite appare ragionevole, atteso che queste ultime costituiscono organizzazioni i cui partecipanti hanno già assunto rispettive obbligazioni, mentre nelle associazioni costituente gli impegni assunti dagli associandi devono essere concretizzati.